



DELIBERA N. 61 del 16 Settembre 2020

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 Maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

VISTA la nota ANPAL prot. n. prot. n. 6509 del 29/05/2018 avente ad oggetto “Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015”;

VISTA la Delibera n. 53 del 2 Dicembre 2019, recante l’approvazione del documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150”;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 53 del Registro Decreti in data 12 Febbraio 2020 di sostituzione dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

VISTO il ricorso proposto dalla sig.ra [REDACTED] avverso il provvedimento sanzionatorio del Cpl di [REDACTED] di decurtazione di una mensilità di indennità NASpI per mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla seconda convocazione dello stesso Cpl;

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
via Fornovo 8 – 00192 – Roma
Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: direzione.generale@anpal.gov.it - PEC: direzione.generale@pec.anpal.gov.it

procede all'esame, nell'ambito della seduta del 16 Settembre 2020, del ricorso in parola.

Dall'esame della documentazione risulta che la Sig.ra [REDACTED] dopo aver presentato domanda di indennità NASpI all'INPS sottoscriveva presso il CpI di [REDACTED] il Patto di Servizio Personalizzato fornendo un indirizzo diverso da quello indicato in sede di rilascio della DID on line. In quest'occasione veniva concordata la data del successivo incontro, fissata per il 21/11/2018. La ricorrente non si presentava all'appuntamento fissato. Il CpI con raccomandata A/R notificava alla ricorrente il provvedimento sanzionatorio prot. n. [REDACTED] del 11/03/2019 di decurtazione di un quarto di NASpI per mancata presentazione, senza giustificato motivo, all'incontro programmato, fissando contestualmente un secondo incontro per il 10/04/2019. La raccomandata veniva inviata non al domicilio specificato nel Patto di servizio ma al diverso domicilio indicato dalla Sig.ra [REDACTED] nella DID on-line. La raccomandata resta inesitata perché il destinatario risulta "irreperibile". Il CpI, con ulteriore raccomandata A/R, notifica alla Sig.ra [REDACTED] il provvedimento sanzionatorio prot. n. [REDACTED] del 23/04/2019 di decurtazione di una mensilità NASpI per mancata presentazione, senza giustificato motivo, all'incontro del 10/04/2019, fissando un altro incontro per il 28/05/2019. La raccomandata viene inviata allo stesso indirizzo utilizzato per la precedente. Anche questa raccomandata resta inesitata perché il destinatario risulta "irreperibile".

La ricorrente l'annullamento dei provvedimenti sanzionatori in oggetto poiché le convocazioni sono state inviate a un indirizzo di residenza diverso da quello espressamente indicato nel Patto di Servizio Personalizzato.

In merito al ricorso il CpI di [REDACTED] precisa che la prima decurtazione di un quarto di mensilità riguarda l'assenza ingiustificata al colloquio del 21/11/2018, concordata con la ricorrente in data 05/11/2018, in sede di stipula del Patto di Servizio Personalizzato. Solo successivamente la Sig.ra [REDACTED] veniva convocata alle iniziative previste dal d.lgs. n. 150/2015 con raccomandate A/R inviate all'indirizzo di domicilio rilasciato all'INPS in sede di DID on line.

Il Comitato, a seguito dell'esame della documentazione, dopo approfondita discussione, ritiene infondato il ricorso relativamente al provvedimento di decurtazione di un quarto di mensilità NASpI riguardante l'assenza ingiustificata al colloquio del 21/11/2018, concordato in sede di Patto di Servizio Personalizzato. poiché la ricorrente avendo sottoscritto il Patto di Servizio e data del primo appuntamento era consapevole di doversi presentare all'incontro del 21/11/2018.

Riconosce invece fondato il ricorso in relazione al provvedimento sanzionatorio di decurtazione di una mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, al secondo incontro fissato dal CpI in data 10/04/2019, poiché le convocazioni relative a tale secondo incontro sono state notificate a un indirizzo diverso da quello indicato dalla ricorrente in sede di stipula del Patto di Servizio Personalizzato.

P.Q.M.

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
via Fornovo 8 – 00192 – Roma
Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: direzione.generale@anpal.gov.it - PEC: direzione.generale@pec.anpal.gov.it

Il Comitato, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al Cpl che ha emesso l'atto e al ricorrente.

Così deciso, Roma 16 Settembre 2020

Il Segretario
Dott. Rita De Rinaldis

Il Presidente
Avv. Paola Nicastro
(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. n. 82/2005)